



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 8270__15.11/2019 del 9 aprile 2019 / Pos. n. 3

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali
e del Lavoro
Dipartimento regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative
(Rif. nota 5 febbraio 2019, n. 6906)

Oggetto: L.r. 8 maggio 2018 n.8, articolo 64.

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento ha chiesto di conoscere l'avviso dello scrivente Ufficio in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell'art. 64 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

In particolare, il Dipartimento richiedente richiama il disposto dell'art. 64, comma 6, della medesima legge regionale, che dispone: “ *...i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 68 della legge regionale n. 9/2015, che abbiano beneficiato dell'indennità per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza, possono su istanza chiedere di essere iscritti in una apposita lista istituita presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro...*”.

Viene sottolineato altresì che i criteri di iscrizione nella lista sono in fase di determinazione tramite apposito decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.

Nello specifico, codesto Richiedente precisa che, ai sensi dell'art. 64, comma 7, della L.r. n 8 del 2018, il transito dalla lista di cui al comma 6 del medesimo articolo all'elenco ad esaurimento di cui all'art. 68 della L.r. n. 9/2015, avvenga a condizione “*che si creino*

posti vacanti” nel medesimo elenco; ed ancora, che, a mente del successivo comma 8, “*i soggetti iscritti nella lista di cui al comma 6 dello stesso articolo possano poi transitare nell’elenco ad esaurimento di cui all’art. 68 della legge regionale n° 9/2015, <previa restituzione dell’indennità ricevuta>*”.

Alla luce di quanto rappresentato, pur evidenziando la circostanza che l’enunciato normativo sembrerebbe supporre la preventiva restituzione dell’intera somma, “*condizione altamente limitante anche in considerazione della fragilità sociale di questa particolare categoria di soggetti*”, viene richiesto l’avviso di questo Ufficio in ordine ai seguenti quesiti:

- 1) “*...sulla possibilità di considerare <posti vacanti> dell’elenco ad esaurimento quelli scaturenti da pensionamento e decesso e non solo quelli che scaturiranno dal transito alla RESAIS*”;
- 2) “*...circa la possibilità di rilevare la volontà alla restituzione attraverso una specifica convenzione sottoscritta dall’interessato e dall’amministrazione e con la quale vengano declinate le condizioni di una rateizzazione della somma da restituire attraverso la proporzionale riduzione del sussidio erogato dallo stesso dipartimento*”.

2. In via preliminare occorre delimitare l’ambito dell’intervento consultivo riservato a questo Ufficio. Appare opportuno precisare che - giusta il disposto dell’art. 7 del D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regionale - l’attività di consulenza di questo Ufficio concerne quesiti giuridico-interpretativi relativi a norme statutarie, legislative o regolamentari di fonte regionale.

Si sottolinea altresì che esula dalle competenze dello Scrivente ogni valutazione nel merito delle iniziative da adottare nelle singole fattispecie concrete. Tuttavia, nell’intento di assicurare un utile contributo, tracciato il quadro normativo, si espongono le seguenti considerazioni giuridiche di ordine generale, che potranno servire da supporto per le scelte e le determinazioni di competenza dell’Amministrazione attiva.

Giova preliminarmente ricostruire ed analizzare il quadro normativo di riferimento.

L'art. 68, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante “*Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP Emergenza Palermo"*”, così disponeva:

“I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere la corresponsione, in unica soluzione cumulativa, dell'assegno di sostegno al reddito mensile in godimento nella seguente misura:

a) per l'importo corrispondente ad anni 3, al netto delle mensilità già erogate per l'anno in corso, se la richiesta è presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

[b) per l'importo corrispondente ad anni 2 se la richiesta è presentata dall'1 gennaio 2016 e non oltre il 31 gennaio 2016;

c) per l'importo corrispondente ad anni 1 se la richiesta è presentata dall'1 gennaio 2017 e non oltre il 31 gennaio 2017.]¹

Coloro che conseguono la corresponsione dell'assegno in un'unica soluzione sono cancellati dall'elenco ad esaurimento e fuoriescono definitivamente dal bacino di appartenenza”.

Il legislatore regionale, con l'art. 64, comma 6, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, ha da ultimo previsto la possibilità per coloro che abbiano beneficiato dell'indennità per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza, ai sensi dell'art. 68, comma 3, della citata l.r. n. 9/2015, “*di chiedere di essere iscritti in una apposita lista istituita presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro*”, rinviando la determinazione dei criteri di iscrizione nella lista ad apposito decreto dell'Assessore regionale competente.

I successivi commi 7 e 8 del medesimo art. 64 statuiscono:

“Ferma restando la consistenza numerica dell'elenco di cui all'articolo 68 della predetta legge regionale n. 9/2015, fissata alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 6 possono transitare nell'elenco a esaurimento secondo le modalità stabilite nel predetto decreto assessoriale, a condizione che si creino posti vacanti nel medesimo elenco.

I soggetti iscritti nella lista di cui al comma 6, previa restituzione dell'indennità ricevuta secondo le modalità determinate nel suddetto decreto assessoriale, transitano nell'elenco ad esaurimento”.

¹ Lettere soppresse dall'art. 16, comma 4, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

Così delineato il quadro normativo, con riferimento al quesito *sub* 1), si osserva che il sopra riportato comma 7 della l.r. n. 8/2018 pone il limite della “*consistenza numerica dell'elenco di cui all'articolo 68 della predetta legge regionale n. 9/2015, fissata alla data di entrata in vigore della presente legge*”, prevedendo la possibilità dei soggetti di cui al comma 6 di transitare nel predetto elenco ad esaurimento - a condizione che “*si creino posti vacanti nel medesimo elenco*” - secondo le modalità che, si ribadisce, dovranno essere stabilite con decreto assessoriale.

Tenuto conto dello scopo palese dell'intervento normativo, che è quello di cristallizzare la consistenza numerica dell'elenco ad esaurimento alla data di entrata in vigore della l.r. n. 8/2018, poiché il legislatore ha stabilito come condizione solo che “*si creino posti vacanti nel medesimo elenco*”, senza specificarne espressamente la causale, sembra rimessa all'Assessore al ramo ogni determinazione in merito, in sede di definizione delle modalità per il transito nel suddetto elenco dei soggetti di cui al comma 6 del citato art. 64, così come stabilito nel successivo comma 7.

Relativamente al quesito *sub* 2), si osserva che, ai sensi del comma 8 del richiamato art. 64, il transito nell'elenco ad esaurimento dei soggetti di cui al comma 6 della medesima norma è previsto “*previa restituzione dell'indennità ricevuta secondo le modalità determinate nel suddetto decreto assessoriale*”.

Alla luce di un'interpretazione letterale del testo normativo, non essendo espressamente previsto che la restituzione debba avvenire in un'unica soluzione, attesa la rappresentata “*fragilità sociale*” di questa particolare categoria di soggetti, sarà l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, cui spetta stabilire le modalità di restituzione dell'indennità ricevuta, prevederne il recupero anche in forma rateizzata.

Si ritiene di evidenziare, infine, che nel giudizio pendente innanzi alla Corte costituzionale, instaurato a seguito dell'impugnativa proposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della legge regionale n. 8/2018, l'udienza pubblica, nella quale saranno esaminati i rilievi proposti con riferimento all'art. 64 in esame, è fissata per il prossimo 17 aprile 2019.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

F.to Avv. David Bologna*

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Daniela M. Cellauro*

L'AVVOCATO GENERALE
F.to Avv. Gianluigi M. Amico*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993